

RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI PER L'APPALTO DI:***“FORNITURA DI GAS MEDICALI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI
RELATIVI IMPIANTI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI
ALLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - NORD-EST”
n. C.I.G. 5250763AB1*****▪ Quesito n. 1**

Relativamente alla necessità di effettuare sopralluoghi obbligatori, siamo con la presente a sottoporVi i seguenti quesiti:

1. in caso di partecipazione in costituendo RTI è obbligatorio che tutti i componenti del RTI eseguano il sopralluogo?
2. infatti, in riferimento al sopralluogo obbligatorio, nel disciplinare non è specificato se in caso di RTI può / deve recarsi a effettuare il sopralluogo anche la singola impresa mandante.
3. viceversa, qualora riteniate sufficiente un sopralluogo unico per ogni costituendo RTI, nel sopralluogo della sola Capogruppo va consegnata agli enti una delega da parte delle società mandanti ?
4. nel caso che invece la capogruppo abbia eseguito il sopralluogo come Società singola ritenete sia possibile che questa presenti la propria offerta in costituendo RTI con una (o più) società che non ha (hanno) fatto sopralluogo e non l'ha (hanno) nemmeno delegata?
5. è possibile che aziende che hanno effettuato sopralluogo separatamente (quindi mandando ciascuna un proprio delegato) decidano poi di presentarsi assieme in costituendo RTI?

▪ Risposta n. 1

Data la similitudine in contenuti dei quesiti 1 e 2, viene data un'unica risposta.

In materia di sopralluogo obbligatorio occorre richiamare quanto previsto all'art. 25 del C.S.A. (pag. 41) secondo cui “Si precisa che il sopralluogo di presa visione potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o da persona da questi appositamente delegata”: tale disposizione si riferisce all'impresa concorrente in senso generale e deve essere applicato anche ai soggetti giuridici composti da più ditte (R.T.I.) (si veda in tal senso anche TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria - Sentenza 12/02/2007 n. 164). In tal caso, occorre fare la distinzione tra soggetti raggruppati ovvero già costituiti e quindi già esistenti quale realtà giuridica e soggetti costituendi ovvero soggetti che evidenzino una volontà di raggrupparsi in un unico soggetto giuridico ma che ancora non abbiano formalizzato tale volontà mediante specifico atto pubblico.

Nel primo caso, l'unico soggetto giuridico che è obbligato ad effettuare il sopralluogo è il R.T.I. stesso mentre la persona che deve concretamente effettuare tale attività è, in virtù del mandato collettivo che sta alla base del R.T.I., il Legale Rappresentante della ditta mandataria (o persona da questi appositamente delegata).

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppande, viceversa, tra le ditte non esiste alcun regolamento statuario né alcun mandato collettivo, pertanto, tutte le società che intendano

partecipare alla procedura dovranno effettuare il citato sopralluogo obbligatorio; rimane salva la possibilità di effettuazione del sopralluogo da parte di un unico soggetto specificatamente delegato da tutte le imprese che intendano raggrupparsi (si veda, in tal senso, anche la recente pronuncia dell'AVCP n. 4 del 10.10.2012).

▪ Quesito n. 2

Con riferimento alla gara in oggetto sottoponiamo alla vs. gentile attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

1. Documentazione amministrativa, punto 1
Chiediamo di specificare se, in caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. l'istanza di partecipazione vada compilata unicamente dalla società capogruppo e sottoscritta (firmata) comunque da tutte le aziende facenti parte del R.T.I., oppure se ogni società debba singolarmente compilare e sottoscrivere la propria istanza;
2. Documentazione amministrativa, punti 8, 9, 10
Chiediamo di confermare che la richiesta "copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000", possa essere soddisfatta presentando le autorizzazioni in copia conforme all'originale (quindi con apposita relativa dichiarazione) e non la necessità di fare autenticare i documenti presso Notaio o Ufficio Comunale;
3. Documentazione amministrativa, punto 11
Una ditta concorrente già in possesso di A.I.C. per i gas oggetto di gara, potrà presentare ovviamente tale documento anziché l'istanza rivolta all'AIFA? Si chiede conferma;
4. "NB" pag. 24 del disciplinare
Si richiede di precisare cosa si intenda con "in caso di RTI, le dichiarazioni tutte dovranno essere rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento". Nel dettaglio, con "rese" si intende prodotte oppure sottoscritte? Attendiamo conferma del fatto che sia corretta questa seconda interpretazione (anche perché ad esempio il pagamento della tassa gare viene effettuato unicamente dall'azienda capogruppo)

▪ Risposta n. 2

1. in materia si richiama quanto puntualmente esplicitato a pag. 20 del C.S.A.;
2. si evidenzia che il punto 8 del C.S.A. non riguarda documentazioni da produrre in originale o in copia autenticata. Per quanto concerne i punti 9, 10 e 11, si conferma, così come già evidenziato nel C.S.A., che la documentazione richiesta potrà essere presentata sia in copia originale che autenticata mediante dichiarazione di copia conforme all'originale;
3. si conferma tale possibilità;
4. la risposta deve necessariamente essere articolata, ovvero:
 - per quanto concerne il punto 1 della documentazione amministrativa si rinvia a quanto specificatamente previsto in tale articolo;
 - anche relativamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato A si rinvia a quanto specificatamente previsto in tale articolo;
 - per quanto concerne il punto 3, ovvero per quanto concerne il versamento del contributo gare, si rinvia a quanto stabilito dall'AVCP e comunque anche dettagliato nel medesimo punto del CSA;

- per quanto concerne la copia del presente CSA, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di chiarimento e precisazioni, si evidenzia che il CSA richiede specificatamente la sottoscrizione in calce da parte del L.R. del soggetto partecipante, pertanto, così come per l'attestato di presa visione, se il soggetto partecipante è rappresentato da un R.T.I. già costituito, sarà sufficiente la sottoscrizione del L.R. della ditta mandataria, per contro, nel caso in cui il soggetto partecipante sia rappresentato da un R.T.I. costituendo, tale documentazione dovrà essere sottoscritta dai L.R. di tutti i soggetti che andranno a comporre il futuro R.T.I.;
- per quanto concerne il punto 5 della documentazione amministrativa si rinvia alla risposta 1;
- relativamente al punto 6 della documentazione amministrativa è evidente che la documentazione attestante il requisito richiesto deve essere prodotta da ciascuna ditta partecipante al R.T.I. sia esso già costituito che costituendo;
- anche relativamente al punto 7 della documentazione amministrativa si evidenzia che la documentazione attestante il requisito richiesto deve essere prodotta da ciascuna ditta partecipante al R.T.I. sia esso già costituito che costituendo;
- per quanto concerne la documentazione prevista dal punto 8 si rinvia a quanto dettagliatamente richiesto dal Codice dei Contratti;
- la documentazione prevista dai punti 9,10 e 11 dovrà essere presentata, nelle forme previste dal D.P.R. 445/00 (in tal senso si veda anche la risposta n. 2) esclusivamente dal soggetto che ne è in possesso;
- la fidejussione bancaria presentata da una costituenda associazione temporanea di imprese (ATI) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che la compongono, e non solo dall'impresa capofila, come previsto invece per le ATI già costituite (si veda in tal senso Consiglio di Stato, Sezione VI del 28 febbraio 2006, n. 893);
- per quanto concerne la dichiarazione prevista dal punto 14 valgono gli stessi ragionamenti effettuati per il sopralluogo e per la fideiussione provvisoria, ovvero, se il raggruppamento non è costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al futuro R.T.I.; viceversa, se il raggruppamento è già costituito, sarà sufficiente l'impegno del L.R. della mandataria;
- stesso discorso per la procura speciale;
- stesso discorso per la dichiarazione relativa ai dati segreti;
- per quanto concerne la dichiarazione di cui al punto 17 si evidenzia che la stessa dovrà essere prodotta (e quindi sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000) dal L.R. di ogni azienda che componga il R.T.I. sia esso già costituito che costituendo;
- per la dichiarazione di impegno di cui al punto 18 valgono le considerazioni e le puntualizzazioni già effettuate in materia di fideiussione e di sopralluogo obbligatorio;
- stesso discorso per la dichiarazione di cui al punto 19;
- stesso discorso per la dichiarazione di cui al punto 20.

▪ Quesito n. 3

Con riferimento alla gara in oggetto sottoponiamo alla vs. gentile attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

con riferimento al CSA art. 13.1, busta “A” documentazione amministrativa

- Punto 5: attestazione rilasciata dal R.U.P.,

siamo a chiedervi se in fase di partecipazione in R.T.I. l'attestato di sopralluogo può essere presentato solo dalla soc. Capogruppo;

- Punto 9 originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell'autorizzazione Ministeriale per la produzione dei gas medicinali oggetto di gara

siamo a chiedervi se per il soddisfacimento di tale requisito una società può ricorrere all'istituto dell'avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

▪ Risposta n. 3

- Si rimanda alla risposta n. 1;
- In considerazione dell'estrema soggettività del requisito di cui trattasi si ritiene di non poter autorizzare il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare tale richiesta (si veda in tal senso anche AVCP, Determinazione n. 2 del 01 agosto 2012)

▪ Quesito n. 4

Con riferimento all'art. 10.3, Vi chiediamo di chiarire se ciascuna fornitura dichiarata debba avere importo almeno pari a €. 2.562.000,00 o se tale importo possa essere raggiunto come somma di tutte le forniture dichiarate.

▪ Risposta n. 4

Si conferma che il requisito soggettivo di cui trattasi sarà soddisfatto dimostrando di aver complessivamente svolto, nel corso degli ultimi tre anni di esercizio, forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un importo totale di almeno €. 2.562.000,00

▪ Quesito n. 5

Con riferimento all'art. 17.1 del CSA, Vi chiediamo di confermare che per ciascun canone forfettario che costituisce l'offerta economica non è previsto un valore a base d'asta dedicato.

▪ Risposta n. 5

Si conferma. Il valore posto a base d'asta è unico e deriva dalla sommatoria dei valori (canoni servizi e costi fornitura) proposti per tutte le voci che compongono l'offerta.

▪ Quesito n. 6 e 7

- Con riferimento all'allegato 6, siamo a segnalarVi che il prodotto da Voi richiesto Anidride Carbonica AIC non è disponibile sul mercato. L'anidride carbonica non è, infatti, un farmaco. Si chiede, pertanto, di chiarire di quale prodotto abbiate effettivamente bisogno. Nel medesimo allegato si chiede di quotare le confezioni di ossigeno gassoso AIC da 5 e da 7 lt a numero. Vi segnaliamo che tali tipologie di farmaco, rientrando nella classe di rimborsabilità A, sono amministrate da AIFA e da quotare a metro cubo.

- Premesso che

nell'all. 2) del CSA della gara in oggetto è prevista la fornitura di “anidride carbonica AIC”, considerato che tale gas, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, non viene commercializzato in regime di AIC, ciò premesso e considerato si chiede di specificare se per gas “anidride carbonica AIC” si intende gas medicinale F.U. oppure gas dispositivo medico.

- **Risposta n. 6 e 7**

Il prodotto oggetto della fornitura è “ANIDRIDE CARBONICA MEDICINALE” come da monografia presente nella Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea. (ovvero Anidride Carbonica Medicinale F.U.)

Premesso che è stata scelta l'unità di misura a numero (n.) per semplificare le procedure di contabilizzazione in fase di esecuzione dell'appalto, si evidenzia che la ditta concorrente dovrà, pertanto, esplicitare un'offerta a numero di bombole parametrata all'effettiva capacità in m³ delle stesse.

- **Quesito n. 8**

Con riferimento all'art. 60.2 “Aggiornamento tecnologico” segnaliamo che la generica richiesta di disponibilità da parte della ditta Aggiudicataria ad effettuare eventuali modifiche/adequamenti degli impianti, in relazione alla futura disponibilità di nuove tecnologie mirate al miglioramento della fornitura ed all'eventuale riduzione dei costi di produzione, non consente alle ditte candidate di quantificare l'impegno tecnico e gli investimenti che potrebbero essere necessari per soddisfare le suddette richieste.

In particolare, quanto riportato nel CSA, non chiarisce cosa si intenda per “impianti” e non fornisce in alcun modo il perimetro delle modifiche/adequamenti che potrebbero essere richiesti. Con particolare riferimento al Vostro specifico esempio, Vi segnaliamo che un'eventuale futura produzione di O₂ al 93% potrebbe voler dire un intervento massimo sull'impianto di stoccaggio, distribuzione e riserva dell'ossigeno e potrebbe richiedere l'installazione di una centrale di produzione dedicata.

Si evidenzia, inoltre, che la ditta aggiudicataria potrebbe anche non essere in grado di proporre le “nuove tecnologie” richieste dalla S.A. nel corso del contratto.

Si chiede, pertanto, di chiarire se, in tal caso, la SA intenda rivolgersi a fornitori terzi diversi dalla ditta aggiudicataria.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo, quindi, che le richieste espresse all'articolo oggetto del presente chiarimento, non consentano la produzione di offerte economiche univoche e tra loro confrontabili.

- **Risposta n. 8**

Relativamente al contenuto dell'art. 60.2 del CSA si evidenzia che lo stesso non è oggetto di valutazione economica e quindi di aggiudicazione; il citato articolo si limita a chiedere un preventivo impegno dei concorrenti ed in particolare dell'aggiudicatario a rendersi disponibile, nel caso se ne verifichi la necessità nel periodo di vigenza contrattuale, a dialogare con le aziende

consorziate per affrontare nuove opere o accorgimenti tecnici che si rendano necessari e/o opportuni in caso di innovazioni tecnologiche e/o modifiche normative. Tale disposizione non vincola in alcun modo i concorrenti dal punto di vista economico, tant'è che l'ultimo periodo di tale articolo prevede che "...a tal proposito il nuovo prezzo dovrà essere frutto di accordo fra le parti anche sulla base di specifiche analisi di mercato...".

▪ **Quesito n. 9**

Con riferimento al servizio di manutenzione richiesto dal CSA, siamo a segnalarvi che, viste le diverse tipologie di impianti, materiali ed accessori attualmente installati ed in uso presso le Strutture Sanitarie coinvolte nella presente procedura di gara e per cui è richiesto un piano di manutenzione ordinario, per poter prendere in carico tali installazioni è necessario che la ditta candidata disponga dei manuali d'uso e manutenzione dedicati.

Tale documentazione è indispensabile per poter quantificare la tipologia e la frequenza degli interventi necessari per espletare il servizio richiesto e per poter valorizzare correttamente tale servizio dal punto di vista economico.

▪ **Risposta n. 9**

In merito alle prestazioni di manutenzione ordinaria richieste dal CSA si evidenzia che esse risultano puntualmente individuate, nelle descrizioni e nelle tabelle di cui all'articolo 54 del medesimo CSA. Relativamente al contenuto degli interventi manutentivi in relazione alle specifiche tecniche previste dai costruttori delle attrezzature, si evidenzia che tutte le ditte concorrenti hanno avuto la possibilità, durante l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, di analizzare tutte le tipologie costruttive delle attrezzature che saranno oggetto delle prestazioni di cui trattasi, pertanto, ogni concorrente è stato messo nelle condizioni di effettuare, anche con l'ausilio delle documentazioni tecniche reperibili attraverso i siti e gli uffici tecnici dei costruttori delle attrezzature stesse, una attenta analisi delle prestazioni da effettuare e, di conseguenza, di valutare attentamente il valore economico delle prestazioni stesse.

▪ **Quesito n. 10**

Si chiede di specificare se il deposito cauzionale provvisorio debba essere costituito sulla base d'asta per 60 mesi (€ 12.500.000,00 + € 65.000,00 per oneri della sicurezza) o sull'importo comprensivo della possibile estensione di mesi 36 (€ 20.500.000,00 + € 65.000,00 per oneri della sicurezza)

▪ **Risposta n. 10**

Si conferma che il deposito cauzionale deve essere costituito in relazione all'importo complessivo del base d'asta, ovvero per € 20.500.000,00 oltre ad oneri della sicurezza.

▪ Quesito n. 11

In riferimento al modulo “allegato 3 – Descrizione del sistema di stoccaggio” si chiede di specificare per ogni azienda le capacità dei serbatoi per i gas liquefatti e dei pacchi bombole usati per le centrali di gas compressi.

▪ Risposta n. 11

In tal senso si ripubblica l'allegato 3 completo delle informazioni mancanti.

▪ Quesito n. 12

All'articolo 50 del CSA - pagina 66 – si indica “Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni e negli orari che saranno concordati con i singoli servizi, e comunque entro un massimo di due giorni dalla data dell'ordine, anche telefonico e/o via fax, nelle quantità e qualità di volta in volta richieste”. Ci preme sottolineare che per i gas medicinali è una tempistica assolutamente adeguata, mentre per le miscele i tempi sono troppo ridotti, in quanto per la loro preparazione e stabilizzazione devono essere previste delle tempistiche più lunghe, al fine di garantire la qualità del prodotto. Si chiede, pertanto, di modificare tale richiesta.

▪ Risposta n. 12

Relativamente ai gas di uso comune si confermano le tempistiche previste dal CSA (art. 50). Per quanto concerne le tempistiche per la fornitura di miscele si definisce che le stesse dovranno essere concordate con i responsabili dei servizi di farmacia delle Aziende consorziate in modo da assicurare la continuità di servizio alle utenze.

▪ Quesito n. 13

L'articolo 49, a pagina 63, prevede che “Il fornitore dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'installazione dei predetti impianti, all'eventuale modifica del basamento nonché all'allacciamento alla rete di distribuzione ed agli impianti elettrici esistenti, nonché a tutte le eventuali opere che, a qualsiasi titolo, si rendessero necessarie per rendere gli impianti perfettamente funzionanti. A titolo di chiarimento si precisa che l'aggiudicatario dovrà accollarsi anche le spese relative all'esecuzione di ogni opera eventualmente pretesa dai Vigili del Fuoco, all'allacciamento dei tubi di alimentazione della rete di distribuzione, alla posa e collegamento dei tubi di alimentazione e scarico dell'acqua e/o vapore per il vaporizzatore (ove necessario), la eventuale fornitura e posa di cavi elettrici, cavi di allarme e cavi di rete necessari per la realizzazione dei vari collegamenti, al noleggio di idonea gru per il posizionamento degli evaporatori e all'assistenza alle Aziende Sanitarie per l'ottenimento dell'eventuale nulla osta dei Vigili del Fuoco all'installazione degli evaporatori stessi”. A nostro parere queste parti civilistiche, non dovrebbero riguardare direttamente gli obblighi del fornitore. A tal fine chiediamo di stralciare i passaggi sopra riportati.

▪ Risposta n. 13

Si ribadisce che le prestazioni sopra descritte e previste dall'art. 49, costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali che saranno poste a carico dell'aggiudicatario.

▪ Quesito n. 14

A pagina 63 del Capitolato tecnico - art. 49 - Messa a disposizione di recipienti e contenitori – si riporta “Quanto sopra dovrà essere preventivamente concordato ed approvato, con ogni singola Azienda, nonché interamente completato entro la data di stipula del contratto”. A nostro avviso i tempi richiesti sono piuttosto ristretti, pertanto, Vi chiediamo cortesemente di valutare una modifica della tempistica prevista.

▪ Risposta n. 14

Si confermano le tempistiche previste dall’art. 49 del CSA che si possono, in via presuntiva, identificare in 60 gg. (tempo massimo previsto per la sottoscrizione del contratto d’appalto e decorrente dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva). Tale tempistica è disposta anche al fine di garantire la continuità del servizio nella fase di cambio del fornitore nelle Aziende consorziate.

▪ Quesito n. 15

Relativamente alla possibilità di effettuare sub appalto verso aziende partecipanti in qualsiasi forma alla medesima procedura di gara si pongono i seguenti quesiti

Essendo la presente procedura di gara come dai dati da voi forniti sostanzialmente composta dalla parte di fornitura dei gas e solo in parte dalla parte dei servizi, non si capisce perché nei limiti del imposta dal D.lgs. n 163/2006 non sia possibile in un secondo momento affidare parte della gara ad un concorrente non vincitore che ha partecipato alla gara e che magari per quel 30% di servizi subappaltabili risulta essere economicamente e tecnicamente vantaggioso.

Onde favorire la massima concorrenzialità post aggiudicazione si richiede di eliminare tale vincolo.

▪ Risposta n. 15

Si evidenzia che tale limitazione è stata posta dalla scrivente S.A. a tutela del principio della libertà di organizzazione di impresa e del libero e concorrenziale mercato, si veda in tal senso la determinazione 14/2003 dell’AVCP e, più recentemente, la Deliberazione n. 8/2007 sempre dell’AVCP. Si conferma, pertanto, quanto indicato nel CSA.

▪ Quesito n. 16

In ordine alla gara in oggetto sono a chiedere un chiarimento nei termini che seguono:

1. quale sia esattamente la prestazione principale e quale quella secondaria, ai fini di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
2. se sia possibile partecipare in RTI verticale, posto che nella documentazione di gara si fa riferimento esclusivamente ai raggruppamenti di tipo orizzontale, e come debbano essere distribuiti tra le raggruppate i requisiti di partecipazione;
3. qualora si intendesse partecipare in RTI, fermo quanto questo Ente risponderà in relazione ai quesiti nn. 1) e 2), l’impresa che intenda qualificarsi per la gestione e manutenzione degli impianti può dimostrare, quale requisito di capacità tecnica e professionale, esclusivamente “di aver realizzato, nell’arco dell’ultimo decennio di gestione, almeno un impianto ospedaliero per la produzione in situ di aria medica sintetica” (punto 2. dell’Art. 10.3 Capitolato)? L’impresa fornitrice di gas dimostrerebbe invece il solo requisito di cui al punto 1. dell’Art 10.3 del Capitolato;

4. inoltre, in relazione a tale ultimo requisito, si chiede conferma che si tratti in realtà di due requisiti: aver svolto (a) una gestione quanto meno decennale e (b) realizzato un impianto ospedaliero per la produzione in situ di aria medica sintetica.

Quanto sopra al fine di poter correttamente valutare il possesso dei requisiti e, dunque, la partecipazione alla procedura

▪ **Risposta n. 16**

Premettendo che nel CSA non vi è alcuna indicazione riferibile, in via esclusiva, a RTI orizzontali, ma bensì, vi è una totale apertura verso ogni possibile forma di associazione temporanea tra imprese, di seguito si individuano le prestazioni principali e le prestazioni secondarie o accessorie che compongono l'oggetto dell'appalto di cui trattasi:

- Prestazione principale: fornitura di gas medicinali e la messa a disposizione dei serbatoi, delle bombole, delle apparecchiature, dei miscelatori e degli impianti di stoccaggio produzione ed erogazione dei gas stessi.
- Prestazioni secondarie: manutenzione e la gestione della rete fissa di distribuzione dei gas (art. 54 CSA);
ritiro in permuta dei recipienti esistenti (art. 56 CSA);
espletamento del servizio di gas management (art. 57 CSA);
svolgimento dell'attività di formazione (art. 60.1 CSA);
fornitura di sistema informatico e telematico di gestione (art. 52 CSA);
smantellamento e smaltimento degli impianti e contenitori desueti (art. 53 CSA);
effettuazione dei controlli identificativi e qualitativi (art. 51 CSA);

Si ribadisce che il possesso dei requisiti richiesti al punto 10.3 del CSA deve essere dimostrato dal soggetto concorrente nel suo insieme, pertanto, è evidente che un concorrente costituito da più imprese in R.T.I. potrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 10.3 ricorrendo alla figura dell'A.T.I. verticale, così come disciplinata all'37 comma 2 del D.Lgs. 163/06.

Per quanto concerne il secondo requisito tecnico professionale, si chiarisce che lo stesso va interpretato in senso letterale e, pertanto, il concorrente deve dimostrare esclusivamente di **aver realizzato nell'arco dell'ultimo decennio di esercizio almeno un impianto ospedaliero per la produzione in situ di aria medica sintetica.**

▪ **Quesito n. 16**

Con riferimento alla procedura di cui trattasi, siamo a porre il seguente quesito:

Documentazione amministrativa “allegato C” e dichiarazioni art. 38

Si prega di voler confermare che le dichiarazioni personali previste dall'art. 38 debbano essere compilate unicamente dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico/maggioranza e non anche da tutti i membri del collegio sindacale.

Si prega quindi di voler dare conferma che non sia necessario produrre alcuna documentazione inerente le verifiche antimafia – per i membri del collegio sindacale, né dichiarazione sostitutiva rilasciata dai familiari conviventi (legge 159/2011).

In caso contrario, chiediamo di specificare la documentazione e le dichiarazioni da presentare.

▪ **Risposta n. 16**

In materia di dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, con particolare riferimento a quelli riguardanti il possesso dei requisiti di moralità, si rimanda alla precisa e puntuale trattazione contenuta nel medesimo art. 38, 1 comma lettere b, c e m.ter.

▪ **Quesito n. 17**

In relazione alla procedura di cui trattasi segnaliamo che il requisito richiesto a pag. 16 del Capitolato art. 10.3, riguardante l'aver realizzato almeno un impianto ospedaliero per la produzione in situ di aria medica sintetica, è poco chiaro e si presta a pericolose interpretazioni: in particolare, evidenziamo che nessuna azienda che produce e commercializza gas medicali realizza impianti di produzione aria sintetica. Detti impianti vengono invece realizzati e Certificati da Ditte specializzate che non rientrano nel particolare settore di attività. Ne consegue quindi che la realizzazione di un impianto di produzione aria sintetica è un requisito non dimostrabile dalle Ditte operanti nel settore specifico.

Chiediamo pertanto cortesemente di voler chiarire che per “realizzazione” in realtà si intende “gestione” di un impianto per la produzione di aria sintetica. La “gestione” è, in sostanza, il telecontrollo dei parametri, la manutenzione periodica programmata e l'eventuale manutenzione straordinaria.

▪ **Risposta n. 17**

Si conferma che per soddisfare il requisito di cui trattasi il concorrente (singolo o associato) dovrà dimostrare di aver realizzato almeno un impianto di produzione in situ di aria medica sintetica nel corso dell'ultimo decennio di esercizio; non sarà, pertanto, sufficiente dimostrare di aver gestito un impianto già esistente o comunque realizzato da altri.